



## Consiglio Federale

*Delibera N.° 044/2009/D del 17/10/2009*

### **Modifica articolo 9/A Regolamento Giustizia e 37/E Regolamento Organico**

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

valutata la proposta presentata dal Collegio dei Probiviri, in occasione della riunione del Consiglio Federale del 17 ottobre 2009, di poter deliberare in forma telematica o tramite consultazione scritta, previo adeguamento del Regolamento di Giustizia e del Regolamento Organico;

ha deliberato la modifica dell'articolo 9, comma A, del Regolamento di Giustizia e dell'articolo 37, comma E, del Regolamento Organico, il cui testo è il seguente:

#### **REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA**

##### **Art. 9 - Svolgimento dei procedimenti**

A) – “Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti e tre i membri. I Probiviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici. In tal caso la riunione è valida anche con la presenza fisica di soli due Probiviri su tre, a condizione che il Probiviro assente esprima il suo voto per corrispondenza. E' altresì ammessa la sottoscrizione separata del documento originale, approvato congiuntamente.”



## REGOLAMENTO ORGANICO

### Art. 37 Il Collegio dei Probiviri

E) - Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il proprio Presidente. I Probiviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche per corrispondenza od utilizzando strumenti informatici. (Omissis)

Milano, 27/10/2009

Il Presidente  
Mauro Mandò